

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29880 Anno 2022

Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO

Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

Data Udiienza: 15/06/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ROTOLO ANTONINO nato a PALERMO il 03/01/1946

avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

lette/contestate le conclusioni del PG

dot. me S. Parasciune,
che ha chiesto il rigetto del ricorso

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di Antonino Rotolo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen.

Antonino Rotolo è stato per lungo tempo capo del mandamento mafioso di Pagliarelli, il suo ruolo apicale non è mutato, il semplice decorso del tempo e lo stato di detenzione non hanno cambiato ruolo e funzione dello stesso nell'organizzazione. Rotolo non si è mai dissociato e il gruppo criminale di appartenenza è operativo e vitale, come attestato da numerosi procedimenti penali.

Dalla relazione di sintesi acquisita in atti si ricava l'assenza di revisione critica e un comportamento carcerario irregolare tanto da aver condotto alla irrogazione di plurime sanzioni disciplinari.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Antonino Rotolo, che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per omesso esame delle deduzioni difensive in ordine all'assenza delle condizioni per prorogare il regime detentivo derogatorio. L'ordinanza ha taciuto sugli aspetti di pericolosità soggettiva che rendono necessario la prosecuzione del regime detentivo eccezionale, non ha esaminato gli specifici elementi addotti dalla difesa che danno contezza della completa dismissione di qualsivoglia collocazione associativa. Sono trascorsi sedici anni dalla prima applicazione del regime detentivo derogatorio, durante i quali nessun segnale di appartenenza è stato mai espresso dal ricorrente. A fronte della accertata modifica della realtà associativa nel territorio di riferimento, con estromissione del ricorrente da qualsivoglia collegamento criminale, il Tribunale avrebbe dovuto revocare il regime di rigore.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Dopo sedici anni di sostanziale sospensione del trattamento intramurario, il danno in termini di privazione di offerta formativa non può perdurare, pena la mortificazione dell'essenza costituzionale della pena, in assenza di indici di pericolosità sia pure potenziale. Il Tribunale ha qualificato "relazione di sintesi" una nota a firma del Direttore e ne ha tratto elementi a conforto del rigetto del reclamo, sebbene la menzione delle tre ammonizioni non contenesse alcuna specificazione in ordine alla incidenza di esse sulla presunzione di pericolosità soggettiva.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.



Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È bene ricordare che l'unico vizio che legittima la proposizione del ricorso per cassazione contro l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 è la violazione di legge e non anche il difetto di motivazione, salvo il caso della motivazione meramente apparente – cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Rv. 260805 –.

Il Tribunale ha offerto motivazione tutt'altro che apparente in ordine al requisito della attualità della pericolosità. Ha posto in evidenza: che Antonino Rotolo fu per lungo tempo capo del mandamento mafioso di Pagliarelli, esponente di spicco di *Cosa nostra*; che ha mantenuto il ruolo apicale all'interno della compagine mafiosa, come attestato dalle numerose sentenze di condanna che si sono succedute nel tempo; che il suo ruolo non è stato intaccato dal mero decorso del tempo; che Antonino Rotolo non si è mai dissociato dalle proprie condotte criminali e che tale dato di fatto induce logicamente a ritenere che, ove venisse meno il regime carcerario differenziato, sarebbe non altrimenti contenibile il pericolo di ripresa dei contatti con esponenti mafiosi del territorio di riferimento.

Il Tribunale non ha ommesso di evidenziare che il gruppo mafioso di appartenenza di Antonino Rotolo è attualmente operativa, come desumibile dai numerosi procedimenti penali che sono stati incardinati contro gli esponenti dell'organizzazione criminale; e ha preso in considerazione il dato dedotto dalla difesa, relativo al fatto che Antonino Rotolo rimase minoranza all'interno della consorterìa mafiosa opponendosi alla decisione, poi assunta, di consentire ai componenti della famiglia Inzerillo di fare rientro in Sicilia. Ha da tale episodio tratto, con logica e adeguata motivazione, la conclusione che esso finisce con l'attestare la perdurante pericolosità sociale di Antonino Rotolo, ancora attivo e presente all'interno di *Cosa nostra*.

Per quanto poi attiene al rilievo di ricorso della omessa presa in esame delle deduzioni difensive è sufficiente fare richiamo, alla luce di quanto sino ad ora evidenziato, al principio di diritto per il quale "in tema di trattamento penitenziario differenziato, non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41 *bis* della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della



decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi – Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Rv. 260805 –.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Al di là del rilievo in ordine alla qualificazione come “relazione di sintesi” del documento pervenuto agli atti del fascicolo del Tribunale, e di cui il Tribunale ha dato atto, quel che rileva è il contenuto di quella comunicazione. Antonino Rotolo ha tenuto un comportamento carcerario irregolare, tanto da essere destinatario di plurime sanzioni disciplinari, tre ammonizioni e l’esclusione dalle attività in comune per giorni dunque, e ciò nell’anno 2019. In più, ha evidenziato il Tribunale, si è dato atto in quella comunicazione dell’assenza di qualsivoglia revisione critica del passato criminale. La difesa non ha opposto la non rispondenza al vero di quanto valorizzato dal Tribunale, la distorsione del significato di quanto comunicato e acquisito in atti, ma ha lamentato che, qualificata come relazione di sintesi, il valore probatorio di quel documento sia stato indebitamente enfatizzato. Il rilievo non coglie nel segno, atteso che i dati da ultimo riferiti non hanno completato, quanto arricchito, un quadro motivazionale sufficiente e compiuto, sì che, anche in assenza del riferimento all’assenza di revisione critica, invero non contestata, e ai plurimi episodi disciplinari, non verrebbe meno la completezza, la logicità e la coerenza di un sufficiente apparato motivazionale, ferma comunque la non sindacabilità in questa sede dei meri difetti di motivazione.

3.1. É poi appena il caso di richiamare quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla tenuta costituzionale del regime carcerario differenziato.

Sez. 1, n. 36706 del 15/06/2021, Rv. 281906, ha stabilito che “ai sensi dell’art. 41-*bis*, comma 2, ultima parte, ord. pen., il regime detentivo differenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti di cui all’art. 4-*bis* della stessa legge e la pena residua da espiare riguarda reati non ostativi commessi anteriormente all’introduzione del citato regime, dovendosi escludere, in tal caso, una violazione del divieto di retroattività della legge penale di cui all’art. 25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, atteso che: 1) con il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, quale pena unica; 2) la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura”.

Il principio, pienamente condiviso, ha confermato quanto già rilevato da Sez. 1, n. 18790 del 06/02/2015, Rv. 263555, secondo cui “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25,

comma secondo e 27 Cost., dell'art. 41-*bis*, comma secondo, ultimo periodo, legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che, in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, il regime di detenzione differenziato può essere disposto anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati dall'art 4-*bis* della medesima legge. (In motivazione la Corte ha in particolare evidenziato che il regime differenziato: a- non ha natura sanzionatoria - retributiva ma finalità di prevenzione dei reati in relazione alla pericolosità del detenuto ed indipendentemente dalla espiazione della pena, b- non interrompe il percorso riabilitativo, comportando anzi la rescissione dei "collegamenti" del detenuto con l'organizzazione di appartenenza; c- contiene una specifica e ragionevole disposizione escludente lo scioglimento del cumulo)").

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 giugno 2022.